



Circolare

Presentazione di progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera contestualmente ai PIC 2018-2021

A:

- Servizi cantonali specializzati in materia di integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrI)

Copia a:

- Autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo)
- Coordinatori cantonali in materia di rifugiati
- Conferenza dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
- Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)
- Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Luogo, data: Berna-Wabern, 4 dicembre 2018

1.	Situazione iniziale	3
1.1	Contesto	3
1.2	Obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera	3
2.	Obiettivi della circolare	4
3.	Basi	5
3.1	Basi giuridiche e politiche	5
3.2	Convenzioni aggiuntive alle convenzioni di programma Confederazione-Cantoni sui programmi cantonali di integrazione 2018-2021	5
3.3	Disposizioni e raccomandazioni per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera	5
4.	Progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera	6
4.1	Elementi.....	6
4.2	Scadenario.....	6
4.3	Direttive sul piano cantonale per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera	6
4.3.1	Direttive per il pilotaggio	7
4.3.2	Direttive per l'attuazione della promozione della prima integrazione degli AP/R ...	7
4.3.2.1	Contenuti generali del piano	7
4.3.2.2	Contenuti specifici in funzione dei gruppi target	8
4.4	Griglia degli obiettivi e tabella delle finanze PIC/AIS	9
5.	Collaborazione con le strutture ordinarie e altri programmi della Confederazione e delimitazione finanziaria.....	9
5.1	Finanziamento iniziale nelle strutture ordinarie	10
5.2	Computabilità o esclusione di costi nell'ambito delle strutture ordinarie	10
5.3	Delimitazione finanziaria rispetto ad altri programmi della Confederazione	12
5.4	Programma federale Reinsediamento (resettlement).....	13
5.5	Programma federale di apprendimento precoce della lingua per i richiedenti l'asilo	13
6.	Finanze.....	14
6.1	Condizioni per il versamento della somma forfettaria maggiorata per l'integrazione	14
6.2	Versamento della somma forfettaria maggiorata	14
6.3	Controlling finanziario	15
7.	Rendiconti dei Cantoni.....	16
7.1	Rapporto annuale PIC (compresa AIS).....	16
7.2	Rilevamento degli indicatori	16
8.	Monitoraggio AIS	17
9.	Vigilanza finanziaria.....	18
9.1	Compiti cantonali in materia di vigilanza	18
9.2	Vigilanza della SEM.....	18

1. Situazione iniziale

1.1 Contesto

Il 23 marzo e il 25 aprile 2018 la Confederazione e i Cantoni hanno deciso di attuare l'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). L'aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione, effettivo dal 2019, è vincolato al raggiungimento di obiettivi di politica integrativa e all'attuazione dei valori di riferimento per la promozione della prima integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti (AP/R). Gli obiettivi e i valori di riferimento sono definiti nel rapporto del gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera» del 1° marzo 2018 (allegati compresi). I valori, convenuti congiuntamente nell'ambito dell'AIS, sono sanciti nell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). È fatta salva l'entrata in vigore della revisione parziale dell'ordinanza (prevedibilmente il 1° maggio 2019).

La presente circolare si ricollega alla circolare «Promozione specifica dell'integrazione 2018-2021» del 25 gennaio 2017 ed esplicita che:

l'Agenda Integrazione Svizzera è attuata contestualmente all'attuazione dei programmi d'integrazione cantonali (PIC). Nella circolare del 5 luglio 2018 la SEM ha informato i Cantoni in merito allo scadenario e ai punti principali delle direttive di attuazione.

La presente circolare, che sostituisce quella del 5 luglio 2018, precisa i requisiti per la presentazione dei progetti cantonali per l'attuazione dell'AIS.

I valori di riferimento per la promozione della prima integrazione degli AP/R concretizzano una parte degli ambiti promossi dagli attuali PIC per il gruppo target AP/R. Si tratta in particolare dei settori prima informazione e fabbisogno di integrazione, consulenza, lingua e formazione, prima infanzia, potenziale in ambito occupazionale e convivenza. L'attuazione dell'AIS non ha alcun impatto sugli altri ambiti di promozione PIC, ossia la protezione contro la discriminazione e l'interpretariato e la mediazione interculturale. Tutti gli altri obiettivi strategici degli ambiti di promozione PIC mantengono la loro validità.

Per gli ambiti di promozione toccati direttamente dall'AIS, il Cantone è tenuto ad estendere le misure esistenti con i mezzi dell'AIS o ad avviare misure supplementari previste dall'Agenda. Per i due ambiti protezione contro la discriminazione e interpretariato interculturale, il Cantone può ampliare le misure esistenti con i mezzi dell'AIS o avviare misure supplementari.

In caso di divergenze o conflitti, le direttive della presente circolare prevalgono su quelle della circolare PIC 2018-2021 e sul documento di base del 25 gennaio 2017 («Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2018-2021»).

1.2 Obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera

In relazione all'AIS la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto i seguenti obiettivi prioritari:

- I. Le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti (AP/R) raggiungono un livello linguistico corrispondente al loro potenziale. Tre anni dopo l'arrivo in Svizzera dispongono almeno delle competenze linguistiche di base per destreggiarsi nella vita di tutti i giorni (almeno A1).

- II. L'80 per cento dei bambini rientranti nel settore dell'asilo che giungono in Svizzera tra 0 e 4 anni è in grado, all'inizio della scuola dell'obbligo, di comunicare nella lingua parlata nel luogo di residenza.
- III. Cinque anni dopo l'arrivo in Svizzera due terzi degli AP/R di età compresa tra i 16 e i 25 anni frequentano una formazione post-obbligatoria.
- IV. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera la metà di tutti gli AP/R in età adulta è integrata in modo duraturo nel mercato del lavoro primario.
- V. Sette anni dopo l'arrivo in Svizzera gli AP/R si sono familiarizzati con lo stile di vita svizzero e hanno contatti sociali con la popolazione locale.

Questi obiettivi sono vincolanti per tutti i Cantoni e vengono verificati regolarmente nell'ambito di un monitoraggio congiunto Confederazione-Cantoni (cfr. n. 8).

Per raggiungere questi obiettivi i Cantoni devono mettere in campo misure di promozione conformi ai bisogni e strutturate in maniera modulare. La Confederazione e i Cantoni hanno convenuto di attuare, per tutti gli AP/R e in tutta la Svizzera, un programma di promozione della prima integrazione che si focalizza su gruppi target specifici e copre i cinque settori di promozione PIC:

- prima informazione e bisogno in termini di integrazione;
- consulenza (accompagnamento);
- lingua e formazione;
- potenziale in ambito formativo e occupazionale;
- convivenza (integrazione sociale).

I quattro gruppi target principali dell' AIS sono:

- AP/R con un potenziale per una formazione di livello secondario II;
- AP/R con un potenziale di inserimento nel mercato del lavoro (qualificazione e/o collocamento);
- AP/R con particolari bisogni di integrazione sociale;
- bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.

I Cantoni devono poter utilizzare la somma forfettaria per l'integrazione anche per promuovere le competenze linguistiche e la formazione dei richiedenti l'asilo nell'ambito della procedura ampliata.

2. Obiettivi della circolare

La presente circolare

- stabilisce i requisiti per la presentazione dei progetti cantonali di attuazione dell' AIS e per il loro esame da parte della SEM, che fungono da base per la conclusione di convenzioni aggiuntive alle convenzioni di programma PIC 2018-2021 secondo l'articolo 20a LSu;
- emana direttive sulla collaborazione con le strutture ordinarie per l'attuazione dell' AIS;
- disciplina le modalità di finanziamento dell' AIS previste con l'entrata in vigore della revisione dell'OIntS;
- disciplina la rendicontazione dei Cantoni in merito all'attuazione dei PIC e descrive i punti cardine della vigilanza della SEM.

3. Basi

3.1 Basi giuridiche e politiche

Le basi giuridiche della presente circolare sono:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; in vigore dal 1° gennaio 2019);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1);
- [documento di base](#) «Promozione specifica dell'integrazione, compito di Confederazione e Cantoni negli anni 2018-2021» del 25 gennaio 2017;
- [circolare](#) «Promozione specifica dell'integrazione 2018-2021» del 25 gennaio 2017;
- [rapporto](#) del gruppo di coordinamento Agenda Integrazione Svizzera del 1° marzo 2018, in particolare rapporto parziale Integrazione del 19 ottobre 2017;
- istruzioni e commenti «[Settore degli stranieri dell'ottobre 2013 \(aggiornati il 1° luglio 2018\), capitolo 4](#)»;
- direttiva «[Obbligo di annunciare i posti vacanti](#)» secondo l'art. 53a segg. OC.

3.2 Convenzioni aggiuntive alle convenzioni di programma Confederazione-Cantoni sui programmi cantonali di integrazione 2018-2021

Le attuali convenzioni di programma concluse tra la Confederazione e i Cantoni per l'attuazione dell' AIS poggiano sul documento di base e sulla circolare del 25 gennaio 2017 concernente la promozione specifica dell'integrazione.

Per l'attuazione dell' AIS è prevista la conclusione di una convenzione aggiuntiva (cfr. allegato 6). La SEM elaborerà un modello nel corso del primo trimestre del 2019.

L'aumento di 12 000 franchi della somma forfettaria per l'integrazione è subordinato alla conclusione della convenzione aggiuntiva alla convenzione di programma vigente (cfr. n. 6.1). In mancanza di una convenzione aggiuntiva verrà versato l'importo di 6000 franchi (art. 15 Dis-OIntS de lege ferenda).

3.3 Disposizioni e raccomandazioni per l'attuazione dell' Agenda Integrazione Svizzera

Nell'autunno 2018, la SEM e la Segreteria generale della Conferenza dei governi cantonali (SG CdC) hanno organizzato, in collaborazione con esperti cantonali, dei workshop sull'attuazione dell' AIS durante i quali sono stati precisati i concetti rilevanti ed è stata discussa una serie di questioni legate all'attuazione. Sulla base anche dei risultati dei workshop, la SEM e la SG CdC hanno redatto un glossario e formulato una serie di raccomandazioni (cfr. allegati 4 e 5).

Le raccomandazioni mirano a sostenere i Cantoni nelle loro riflessioni sull'attuazione delle direttive. Nel valutare i progetti di attuazione dei Cantoni e in occasione degli aggiornamenti annuali, la SEM terrà conto del contenuto e del grado di concretizzazione delle raccomandazioni. Questo significa che, relativamente a contenuti e grado di concretizzazione, i documenti cantonali hanno pari valore rispetto alle raccomandazioni.

Le raccomandazioni riguardano i settori pilotaggio, gestione individuale dei casi durante l'intero processo (gestione continuativa), promozione linguistica, supporto linguistico per la prima infanzia, convivenza (coesistenza) e occupabilità (potenziale in ambito occupazionale). A partire dal 2019, la SEM, la CdC e la CDOS organizzeranno, se necessario, incontri di scambio di esperienze con i Cantoni al fine di garantire lo sviluppo continuo della qualità degli ambiti di promozione PIC.

4. Progetti per l'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera

4.1 Elementi

La presentazione dei progetti per l'attuazione dell' AIS avviene contestualmente all'aggiornamento annuale del PIC 2018-2021. Vanno presentati i seguenti documenti:

- piano cantonale per l'attuazione dell' AIS nel quadro del PIC 2018-2021 (cfr. spiegazioni al n. 4.3);
- griglia degli obiettivi PIC/AIS e tabella delle finanze PIC/AIS (cfr. spiegazioni al n. 4.4);
- schema del processo di prima integrazione AP/R (cfr. allegato 1).

4.2 Scadenario

Scadenze per la presentazione dei progetti e della convenzione aggiuntiva sull'attuazione dell' AIS

Milestone	Termine
Presentazione del progetto di attuazione dell' AIS e aggiornamento del PIC 2018-2021 da parte del Cantone	30 aprile 2019
Esame del progetto AIS e dell'aggiornamento PIC da parte della SEM	30 giugno 2019
Se necessario, adeguamento da parte del Cantone	15 agosto 2019
Presentazione da parte della SEM della «Convenzione aggiuntiva Confederazione-Cantoni sull'attuazione dell' Agenda Integrazione Svizzera a complemento della convenzione di programma del gg.mm.aaaa»	31 agosto 2019
Firma della convenzione aggiuntiva AIS da parte del Cantone	30 settembre 2019

4.3 Direttive sul piano cantonale per l'attuazione dell' Agenda Integrazione Svizzera

Il Cantone elabora un piano nel quale indica come intende attuare l' AIS nell'ambito del PIC 2018-2021. Il piano è strutturato secondo le indicazioni riportate nei capitoli da 4.3.1 a 4.3.2.2. Per quanto riguarda il grado di concretizzazione del piano, il Cantone si conforma alle raccomandazioni di cui all'allegato 4.

I tempi di attuazione delle singole misure dipendono dalle condizioni quadro specifiche del Cantone. Le misure possono descrivere priorità e fasi parziali (milestone) e indicare eventuali sviluppi. Questo riguarda in particolare le misure per le quali non esiste ancora una prassi consolidata nel Cantone. La tempistica delle singole misure di attuazione deve pertanto essere motivata in modo comprensibile nel piano d'attuazione e nella griglia degli obiettivi («sviluppi dei piani / progetti pilota», evidenziatura in giallo).

In sede di attuazione dell'AIS il Cantone tiene in debito conto i bisogni specifici dei vari gruppi target. Occorre tra l'altro fare in modo che le persone che hanno obblighi (p. es. di assistenza) o soffrono di fattori limitanti (p. es. problemi di salute, traumi) non vengano escluse da una promozione adeguata. Anche per questi gruppi target devono essere elaborati o resi disponibili piani di integrazione conformi ai bisogni e le relative offerte di integrazione. La promozione deve iniziare quanto prima.

4.3.1 Direttive per il pilotaggio

- Indicare le modalità di attuazione e di gestione della prima integrazione degli AP/R nel Cantone sul piano strategico e operativo (obiettivi, attori, strutture, competenze, milestone).
- Indicare in che modo le strutture ordinarie cantonali rilevanti (ad es. formazione professionale, orientamento professionale, di studio e di carriera, autorità del mercato del lavoro, aiuto sociale, attori della promozione precoce) e i Comuni partecipano all'attuazione dell'AIS.
- Mostrare in forma schematica (panoramica) come viene attuata la promozione della prima integrazione degli AP/R nel Cantone. La SEM mette a disposizione un modello (cfr. allegato 1).

4.3.2 Direttive per l'attuazione della promozione della prima integrazione degli AP/R

4.3.2.1 Contenuti generali del piano

Gestione dei casi continuativa

L'elemento fondamentale della promozione della prima integrazione è costituito dalla gestione individuale dei casi durante l'intero processo (gestione dei casi continuativa), dai bilanci periodici della situazione personale e dalla definizione di un piano di integrazione individuale.

- Il piano deve evidenziare in che modo si garantisce agli AP/R un'assistenza e un sostegno conformi ai bisogni individuali durante la prima integrazione. In particolare, il Cantone deve indicare:
 - il servizio responsabile della gestione dei casi continuativa;
 - i compiti e le competenze di questo servizio in relazione al pilotaggio della promozione della prima integrazione e al coordinamento con altri attori;
 - il carico di lavoro (*case-load*) del servizio;
 - come vengono effettuati i bilanci periodici della situazione personale e, se del caso, come viene valutato il potenziale (p. es. valutazione breve, rilevamento delle competenze, valutazione delle capacità pratiche ecc.);
 - come viene documentata la gestione dei casi.
- Il piano deve indicare come i compiti e il lavoro sono ripartiti tra la gestione dei casi continuativa e il case management dell'aiuto sociale e come viene disciplinato l'avvicinamento delle competenze al termine della prima integrazione (al più tardi dopo 7 anni). Nel caso ideale, la gestione dei casi continuativa inizia all'arrivo nel Cantone e finisce quando la persona è integrata stabilmente nelle strutture ordinarie della formazione professionale di base o del mercato del lavoro oppure della scuola dell'obbligo, ma al più tardi dopo 7 anni.

Prima informazione e bisogno in termini di integrazione

- Il piano deve indicare se/come i richiedenti l'asilo (nella procedura ampliata) e gli AP/R sono accolti nel Cantone, sono informati sulla loro nuova situazione di vita, sui loro diritti e obblighi e sulla prima integrazione.
- Illustra inoltre come un primo triage permetta, sulla base di una prima valutazione individuale delle risorse, di adottare misure di integrazione adeguate.
- Infine, precisa chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

Promozione linguistica

- Il piano deve indicare come le persone vengono assegnate ai corsi di lingua.
- Il piano deve illustrare in che modo il Cantone garantisce una promozione linguistica conforme ai bisogni per tutti gli AP/R di 16 anni e oltre. Vanno indicate almeno le offerte destinate ai seguenti gruppi target:
 - persone con un titolo di studio;
 - persone abituate a un contesto scolastico (almeno 6 anni di scuola dell'obbligo);
 - persone non abituate a un contesto scolastico (meno di 6 anni di scuola dell'obbligo, nessuna familiarità con le tecniche di apprendimento);
 - analfabeti (primari, funzionali).
- Il piano definisce come si garantisce che nei corsi offerti l'insegnamento sia orientato all'azione e ai bisogni. A tal fine è opportuno riferirsi al documento «Dispositivo qualità fide: principi e standard».
- Il piano deve spiegare come e quando viene effettuata una verifica finale delle competenze linguistiche e una valutazione individuale del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
- Infine, precisa chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

4.3.2.2 Contenuti specifici in funzione dei gruppi target

Il piano deve illustrare la promozione della prima integrazione strutturata in base ai quattro gruppi target principali dell'AIS (cfr. n. 1.2).

Vanno indicate le interfacce rilevanti con le strutture ordinarie e i Comuni. In particolare, il piano deve indicare le regole convenute con gli attori interessati per garantire una gestione dei casi continuativa.

Gruppo target AP/R con un potenziale per una formazione di livello secondario II o terziario

- Il piano precisa i requisiti previsti dalle strutture ordinarie cantonali del livello secondario II per l'ammissione degli AP/R nelle loro offerte (offerte preparatorie per la formazione professionale di base [transizione I], formazione professionale biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP), formazione professionale triennale o quadriennale con attestato federale di capacità (AFC), scuole di maturità).
- Esplicita le misure previste per preparare i giovani AP/R alle offerte del livello secondario II.
- Mostra come la gestione dei casi continuativa è garantita per questo gruppo target, anche se le responsabilità cambiano.
- Indica la procedura per le persone che hanno il potenziale di conseguire un titolo di studio del livello terziario o un diploma professionale per adulti.
- Infine, precisa chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

Gruppo target AP/R con un potenziale per il mercato del lavoro (qualificazione e/o collocamento)

- Il piano deve illustrare che il Cantone dispone di un'offerta differenziata di possibilità di promozione per migliorare la qualificazione e l'indipendenza economica degli AP/R, tra cui il job coaching, i programmi di qualificazione e eventuali modelli di salario parziale.
- Deve indicare quali misure vengono adottate per valutare se necessario il potenziale in vista dell'assegnazione individuale a offerte di promozione adeguate (rilevamento delle competenze, valutazione delle capacità pratiche).
- Illustra in che modo l'obbligo di notifica di AP/R collocabili secondo l'articolo 10a OIntS è coordinato e disciplinato con l'URC.
- Precisa infine chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

Gruppo target AP/R con particolari bisogni di integrazione sociale

- Il piano mostra come il Cantone sostiene gli AP/R per permettere loro di partecipare alla vita sociale del quartiere e del Comune e di impegnarsi in organizzazioni della società civile in base ai loro interessi e alle loro possibilità.
- Indica gli attori responsabili della creazione delle relative offerte di promozione.
- Il piano precisa infine chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

Gruppo target prima infanzia (0-5 anni)

- Il piano mostra come il Cantone garantisce che i bambini di AP/R possano acquisire prima di iniziare l'asilo competenze orali nella lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio.
- Precisa infine chi è responsabile del rilevamento degli indicatori riportati al n. 7.2.

Qualità dell'attuazione della promozione della prima integrazione

- Il piano o la griglia degli obiettivi devono indicare le misure di sviluppo della qualità previste nei vari ambiti di promozione.

4.4 Griglia degli obiettivi e tabella delle finanze PIC/AIS

L'attuale griglia degli obiettivi PIC è stata completata con gli obiettivi AIS (cfr. allegato 2a). I Cantoni completano la griglia con le misure, le milestone ecc. corrispondenti necessarie all'attuazione dell'AIS.

L'attuale tabella delle finanze PIC è mantenuta (cfr. allegato 2b). I Cantoni la completano con le nuove misure inserite nella griglia degli obiettivi.

5. Collaborazione con le strutture ordinarie e altri programmi della Confederazione e delimitazione finanziaria

L'integrazione degli stranieri in Svizzera viene promossa in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nel mondo del lavoro, nelle strutture della sicurezza sociale, nelle strutture della sanità pubblica, nella pianificazione del territorio e nello sviluppo delle città e dei quartieri, nello sport, nei media e nella cultura (art. 54 LStrl).

La promozione specifica dell'integrazione completa la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o qualora vi siano lacune (art. 55 LStrl).

Le misure di integrazione poste in essere nelle strutture ordinarie della Confederazione e dei Cantoni devono essere finanziate, come finora, con i pertinenti crediti. Sono esclusi finanziamenti sostitutivi con i mezzi del PIC.

Per il finanziamento di misure che presentano interfacce con i compiti delle strutture ordinarie si applica la prassi sviluppata nel quadro del PIC 2014-2017 e 2018-2021.

5.1 Finanziamento iniziale nelle strutture ordinarie

In linea di massima, nel quadro del PIC (e quindi anche dell' AIS) possono essere forniti finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie, limitati tuttavia a una durata massima di quattro anni.

Il cofinanziamento da parte delle strutture ordinarie ammonta ad almeno il 50 per cento. Questo vale anche per i finanziamenti iniziali concessi nell'ambito del PIC 2014-2017 e proseguiti nel quadro del PIC 2018-2021. Occorre indicare le modalità previste per il finanziamento al termine del PIC 2018-2021. Se un finanziamento iniziale è prorogato oltre il termine della fase di programma 2018-2021 va indicato un meccanismo di degressività.

È escluso il finanziamento iniziale di misure di integrazione che in precedenza erano finanziate del tutto dalla struttura ordinaria. I finanziamenti iniziali devono figurare nella griglia degli obiettivi.

5.2 Computabilità o esclusione di costi nell'ambito delle strutture ordinarie

Le *prestazioni fornite nell'ambito delle misure di integrazione*, come le spese di viaggio, i pasti o le attrezzature speciali, sono assunte in linea di principio dall'aiuto sociale ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sull'asilo 2 dell'11 agosto 1999 (OAsi 2; RS 142.312) e dell'articolo 3 della legge del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS; RS 851.1). Se il Cantone può dimostrare che la legislazione cantonale sull'aiuto sociale non contempla una base giuridica corrispondente, fino alla fine del 2021 le prestazioni di sostegno per gli AP/R e i richiedenti l'asilo possono essere finanziate attraverso la somma forfettaria per l'integrazione. Per i richiedenti l'asilo questa possibilità sussiste solo per la promozione linguistica e per la formazione, ossia per i costi connessi alla fruizione di un'offerta per la promozione linguistica e per la formazione finanziata per mezzo della somma forfettaria.

Il Cantone indica il finanziamento corrispondente nella griglia degli obiettivi e nella tabella delle finanze (verde).

Assunzione di compiti operativi da parte della promozione cantonale dell'integrazione: le spese della promozione dell'integrazione (p. es. spese di personale) possono essere finanziate con la somma forfettaria per l'integrazione se sono direttamente connesse all'attuazione operativa dell' AIS. La somma forfettaria non può invece finanziare compiti amministrativi delle autorità. Le spese operative assunte da servizi amministrativi nel quadro del PIC devono essere documentate nel progetto cantonale per il PIC 2018-2021.

Interpretariato e mediazione interculturale: le ore di impiego possono essere finanziate unicamente se sono direttamente connesse all'attuazione di misure di integrazione specifiche (p. es. nel quadro dei colloqui di prima informazione).

Garanzia di qualità e valutazione: le misure per la valutazione di progetti o misure dell'AIS, per lo sviluppo e la garanzia della qualità, compresa la formazione continua (p. es. corsi per formatori fide o perfezionamento di animatori di gruppi di gioco nell'ambito del sostegno alla prima infanzia) sono in linea di massima computabili. Il Cantone emana linee guida ad hoc e provvede a un'adeguata partecipazione dei fornitori di prestazioni. A tal fine, tiene conto delle conclusioni, degli studi e degli ausili riguardanti i singoli ambiti di promozione (cfr. <http://www.kip-pic.ch/it/pratica/>).

Strutture di custodia della prima infanzia complementari alla famiglia: secondo le direttive della CDOS, i costi delle strutture di custodia della prima infanzia complementari alla famiglia (asili nido, nidi d'infanzia ecc.) sono a carico dell'aiuto sociale a titolo di prestazioni circostanziali se i genitori sono attivamente alla ricerca di un impiego, se partecipano ad una misura integrativa o se il servizio di custodia è nell'interesse del bambino.

Nel caso dei rifugiati i contributi dei genitori devono pertanto essere finanziati dall'aiuto sociale. Se per quanto riguarda gli AP/R o i richiedenti l'asilo il Cantone può dimostrare che non sussiste una base giuridica per il finanziamento, i costi sostenuti possono essere finanziati con la somma forfettaria per l'integrazione fino alla fine del 2021. Nel caso dei richiedenti l'asilo, questa possibilità vale unicamente per la promozione linguistica e per la formazione, ossia solo se almeno un genitore può partecipare a un'offerta di promozione linguistica e/o per la formazione finanziata attraverso la somma forfettaria per l'integrazione.

Il Cantone indica il finanziamento corrispondente nella griglia degli obiettivi e nella tabella delle finanze (verde).

Attraverso il PIC si possono invece finanziare le offerte di custodia della prima infanzia che si inquadrano nelle offerte di promozione dell'integrazione destinate ai genitori.

Scuola dell'obbligo (livello primario/secondario I): il PIC non può finanziare misure di promozione dell'integrazione della scuola dell'obbligo (classi di integrazione, italiano come seconda lingua ecc.).

Formazione post-obbligatoria (secondario II, terziario): le misure volte a promuovere il potenziale in ambito formativo degli AP/R sono computabili se mirano a creare i seguenti presupposti per il passaggio alla formazione professionale:

- livello linguistico A2 nella lingua d'insegnamento locale secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) con l'obiettivo di raggiungere il livello B1 al momento di iniziare una formazione professionale di base;
- conoscenze di base nelle altre materie (in particolare in matematica) in modo da poter accedere a corsi preparatori o direttamente a una formazione professionale di base;
- familiarità con le tecniche di apprendimento e di lavoro e motivazione al lavoro;
- familiarità con gli usi e costumi locali e capacità d'orientamento.

Gli istituti di formazione di provenienza (secondario II) possono verificare questi requisiti con una prova d'idoneità. I relativi costi non sono computabili nel PIC.

Non sono finanziabili attraverso il PIC tutte le misure previste dalla legge sulla formazione professionale, segnatamente:

- anno preparatorio alla formazione professionale di base (transizione I; art. 12 LFPr, art. 7 cpv. 1 e 2 OFPr) per le persone che non hanno (ancora) la possibilità di accedere direttamente alla formazione professionale di base;
- prolungamento della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr, art. 8 cpv. 7 OFPr)¹
- convalida di prestazioni di formazione già fornite (art. 9 cpv. 2 LFPr, art. 4 cpv. 1 OFPr);
- corsi di recupero (art. 22 cpv. 4 LFPr, art. 20 cpv. 1-4 OFPr);
- sostegno individuale speciale nell'ambito della formazione professionale biennale (art. 18 cpv. 3 LFPr, art. 10 cpv. 4 e 5 OFPr);
- ripetizione della procedura di qualificazione (art. 33 e 34 LFPr, art. 33 cpv. 1 OFPr);
- case management formazione professionale (CM FPr, art. 3 lett. a e c, art. 7 e art. 12 LFPr).

Sul piano organizzativo, il Cantone provvede a una gestione coerente e costante dei casi (cfr. n. 4.3).

Integrazione nel mercato del lavoro: il cofinanziamento di misure del mercato del lavoro (bilanci intermedi, semestre di motivazione, corsi di lingua ecc.) dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo l'articolo 59d LADI è possibile nei limiti di quanto previsto dall'[allegato al numero 4.8.5.3](#) delle Istruzioni e commenti della SEM sul settore degli stranieri dell'ottobre 2013 (aggiornati il 1° luglio 2018).

Aiuto sociale: la Confederazione rimborsa ai Cantoni le prestazioni assistenziali dell'aiuto sociale durante la prima fase (art. 2 OAsi 2; RS 142.312). Le misure integrative destinate agli AP/R pianificate e attuate nell'ambito dell'aiuto sociale non sono quindi computabili (art. 18 cpv. 6 OIntS; RS 142.205).

Sanità: gli accertamenti e il trattamento di malattie mentali e fisiche non sono computabili e sono attuati da terzi (servizi specializzati/esperti) e non dal servizio competente per la gestione dei casi.

5.3 Delimitazione finanziaria rispetto ad altri programmi della Confederazione

Nella presentazione occorre operare una delimitazione finanziaria tra la somma forfettaria per l'integrazione e i seguenti programmi della Confederazione (art. 12 LSu):

- programma nazionale di promozione delle competenze di base (SEFRI);
- programma pilota Pretirocinio di integrazione e apprendimento precoce della lingua (SEM);
- programmi nazionali in ambito sanitario (UFSP);
- programmi federali Reinsediamento (resettlement; SEM).

¹ Se disposto dall'ufficio per la formazione professionale (al massimo 1 anno, anno propedeutico o formazione professionale di base), il prolungamento della durata della formazione è cofinanziato con i mezzi previsti dal messaggio ERI. Cfr. rapporto del gruppo di coordinamento Agenda Integrazione Svizzera del 1° marzo 2018, pag. 16.

Le misure previste nel quadro del PIC vanno coordinate con le misure dei programmi nazionali summenzionati.

5.4 Programma federale Reinsediamento (resettlement)

In vista dell'attuazione della decisione del Consiglio federale del 9 dicembre 2016 di accogliere 2000 rifugiati da reinsediare (RST) in provenienza da regioni in crisi della Siria durante gli anni 2017-2019 e in vista dell'attuazione della decisione di accogliere al massimo 80 persone nel quadro delle «misure immediate per la Libia», adottata dal DFGP nel 2018, la SEM ha stipulato con tutti i Cantoni di accoglienza delle convenzioni vertenti sull'integrazione dei rifugiati RST; queste convenzioni di prestazioni, che si estingueranno alla fine del 2020 (le prestazioni relative alle persone giunte per ultime proseguiranno tuttavia anche oltre il 2021), sono tuttora valide. Pertanto la Confederazione e i Cantoni continueranno a fornire le rispettive prestazioni a favore dei rifugiati RST conformemente alle predette convenzioni.

I rapporti e conteggi relativi ai programmi di reinsediamento in atto saranno presentati separatamente fino alla fine del programma.

Anche nel quadro dell'attuazione dell' AIS i Cantoni adotteranno misure atte a favorire una promozione individuale dell'integrazione degli AP/R. L'impostazione mirata delle misure consentirà di tenere conto anche in futuro dei bisogni d'integrazione specifici dei rifugiati RST.

Il 30 novembre 2018 il Consiglio federale ha deciso di accogliere in Svizzera, nel corso del 2019, altri 800 rifugiati vittime del conflitto siriano.

Fondandosi su un assetto elaborato da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni, ha peraltro proposto di accogliere 1500-2000 rifugiati nel quadro di programmi biennali a partire dal 2020. Il Consiglio federale ha annunciato che prima della decisione definitiva consulterà le commissioni parlamentari competenti.

I rifugiati RST che in futuro giungeranno in Svizzera soggiaceranno alle disposizioni della presente circolare a partire dall'entrata in vigore dell'ordinanza sull'integrazione riveduta (OIntS), ovvero dell' AIS.

5.5 Programma federale di apprendimento precoce della lingua per i richiedenti l'asilo

L' AIS prevede la promozione linguistica dei richiedenti l'asilo oggetto di una procedura ampliata. In futuro i Cantoni potranno finanziarla attraverso la somma forfettaria per l'integrazione. Le convenzioni stipulate tra la SEM e i Cantoni che partecipano al programma pilota «Apprendimento precoce della lingua» restano valide.

La rendicontazione e la contabilizzazione dei costi saranno effettuate separatamente entro la fine del programma.

6. Finanze

6.1 Condizioni per il versamento della somma forfettaria maggiorata per l'integrazione

Dopo la conclusione della convenzione aggiuntiva AIS, la SEM versa al Cantone una somma forfettaria maggiorata per l'integrazione.

In via transitoria, nel 2019 il primo versamento della somma forfettaria maggiorata verrà effettuato a fine ottobre 2019, a condizione che sia stata sottoscritta la convenzione aggiuntiva e che la SEM abbia approvato il pertinente progetto. La SEM esamina dapprima la bozza, dopodiché sottopone la convenzione aggiuntiva al Cantone per la firma conformemente allo scadenzario (cfr. n. 4.2).

6.2 Versamento della somma forfettaria maggiorata

Per il 2019 il versamento della somma forfettaria per l'integrazione è retta dalle disposizioni transitorie esposte qui di seguito.

La somma forfettaria di 18 000 franchi è versata solo dopo la conclusione della convenzione aggiuntiva (cfr. n. 3.2). In assenza di una convenzione, è versato un importo di 6000 franchi. La convenzione aggiuntiva dev'essere conclusa entro il 30 settembre 2019.

Ne consegue che:

- La prima tranche del 2019 copre il periodo compreso tra il 1° dicembre 2018 e il 30 aprile 2019 (entrata in vigore dell'OIntS rivista e aumento previsto della somma forfettaria dal 1° maggio 2019). La somma forfettaria ammonta a 6000 franchi ed è versata il 30 maggio 2019.
- La seconda tranche copre il periodo compreso fra l'entrata in vigore dell'OIntS rivista e il 30 settembre 2019. La somma forfettaria ammonta a 18 000 franchi, a condizione che sia stata conclusa la convenzione aggiuntiva. Il versamento è effettuato il 31 ottobre 2019 sulla base del numero di decisioni adottate nel periodo tra l'entrata in vigore dell'OIntS rivista e il 30 settembre 2019. In assenza di una convenzione, è versato un importo di 6000 franchi.

La convenzione aggiuntiva può essere conclusa dopo il 30 settembre 2019 solo in casi eccezionali debitamente giustificati, a condizione che la SEM abbia approvato la relativa tabella di marcia. In tal caso, la convenzione aggiuntiva dev'essere conclusa entro il 30 novembre 2019.

Ne consegue che:

- In caso di conclusione della convenzione aggiuntiva: la prima e la seconda tranche sono versate secondo le modalità descritte. La terza tranche copre il periodo compreso fra l'entrata in vigore dell'OIntS rivista e il 30 novembre 2019. La somma forfettaria per il periodo considerato ammonta alla differenza, pari a 12 000 franchi; per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2019 si attesta a 18 000 franchi ed è versata il 31 dicembre 2019.
- In caso di mancata conclusione della convenzione aggiuntiva: la terza tranche 2019 concerne il periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 novembre 2019. La somma forfettaria ammonta a 6000 franchi ed è versata il 31 dicembre 2019.

Per il 2020 il versamento della somma forfettaria per l'integrazione è retta dalle disposizioni transitorie esposte qui di seguito.

Se la convenzione aggiuntiva è conclusa dopo il 30 novembre 2019, la differenza – pari a 12 000 franchi – è versata dal primo del mese successivo alla conclusione.

Ne consegue che:

- La prima tranche del 2020 concerne il periodo compreso fra il 1° dicembre 2019 e il 31 maggio 2020. La somma forfettaria ammonta a 18 000 dal primo del mese successivo alla conclusione della convenzione aggiuntiva. Per i mesi precedenti la conclusione della convenzione, compreso quello in cui è stata conclusa, la somma forfettaria ammonta a 6000 franchi è versata il 30 giugno 2020.
- La seconda tranche del 2020 concerne il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 novembre 2020. La somma forfettaria ammonta a 18 000 dal primo del mese successivo alla conclusione della convenzione aggiuntiva. Per i mesi precedenti la conclusione della convenzione, compreso quello in cui è stata conclusa, la somma forfettaria ammonta a 6000 franchi è versata il 31 dicembre 2020.

Dopo il 30 novembre 2020 non sarà più possibile concludere convenzioni aggiuntive.

Panoramica dei versamenti della Confederazione 2019

	31.1.2019	30.5.2019	30.6.2019	31.10.2019	31.12.2019
Credito promozione integrazione	1 ^a tranche		2 ^a tranche		
Somma forfettaria per l'integrazione		1 ^a tranche		2 ^a tranche	3 ^a tranche

Dal 2020 vigono le modalità di versamento come da circolare PIC 2018-2021.

Panoramica dei versamenti della Confederazione dal 2020

	31.1 dell'anno di programma	30.6 dell'anno di programma	31.12 dell'anno di programma
Credito promozione integrazione	1 ^a tranche	2 ^a tranche	
Somma forfettaria per l'integrazione		1 ^a tranche	2 ^a tranche

6.3 Controlling finanziario

Il controlling strategico a livello nazionale dell'attuazione dei PIC 2018-2021, inclusa l' AIS, compete alla SEM.

La SEM

- esamina il rendiconto annuale dei Cantoni e aggiorna di anno in anno il piano finanziario 2018-2021;
- vigila sull'utilizzazione dei mezzi stanziati per i PIC 2018-2021;
- sulla base dei crediti approvati dalle Camere federali, versa i contributi federali ai Cantoni.

Il controlling operativo nel quadro dell'attuazione del PIC compete al Cantone.

Il Cantone

- stila un rapporto annuo destinato alla SEM in merito alle finanze e aggiorna di anno in anno il piano finanziario 2018-2021 all'attenzione della SEM;
- vigila sull'utilizzazione a destinazione vincolata dei mezzi finanziari provenienti dal PIC.

La SEM e i Cantoni si scambiano regolarmente informazioni. Si informano reciprocamente e tempestivamente in caso di modifiche sostanziali o prevedibili riguardanti l'attuazione dell' AIS. Cercano soluzioni congiunte nel quadro delle prescrizioni vigenti.

7. Rendiconti dei Cantoni

7.1 Rapporto annuale PIC (compresa AIS)

Il rapporto sull'attuazione dell' AIS è presentato nell'ambito della rendicontazione ordinaria sull'attuazione del PIC entro il 30 aprile dell'anno successivo sulla base dei modelli forniti dalla SEM (griglia degli obiettivi e tabella delle finanze PIC/AIS; cfr. circolare del 25 gennaio 2017, n. 7.1).

Il rapporto annuale sull'attuazione degli obiettivi IAS (griglia degli obiettivi PIC/AIS) fornisce indicazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi di efficacia o di prestazione concordati e fornisce importanti indicatori.

Il rendiconto finanziario annuale (tabella delle finanze) contiene un conteggio dei mezzi effettivamente impiegati per il PIC/AIS. Occorre specificare i mezzi della somma forfettaria utilizzati per ciascun obiettivo di efficacia o di prestazioni.

Il Cantone comunica alla SEM l'importo residuo annuo e l'importo residuo cumulato (somma forfettaria per l'integrazione non utilizzata).

Il rapporto cantonale dev'essere corredato di una conferma firmata attestante la completezza ed esattezza del rendiconto.

7.2 Rilevamento degli indicatori

Nel rendiconto annuo il Cantone riporta i seguenti indicatori per il gruppo target AP/R (differenziati in base allo statuto AP/R e il genere).

Prima informazione e bisogno in termini di integrazione

- Dati statistici sull'esperienza lavorativa, la formazione (familiarità/non familiarità con l'apprendimento scolastico), il tasso di alfabetizzazione (primaria/secondaria) e la disabilità fisica
- Numero di colloqui iniziali e di informazioni individuali (indicatore PIC)

Consulenza

- Numero di casi aperti

Lingua e formazione

- Dati statistici sul livello linguistico raggiunto tre anni dopo l'arrivo in Svizzera (obiettivo di efficacia 1 AIS)
- Numero di AP/R/N che partecipano a offerte di sostegno linguistico (indicatore PIC)

Prima infanzia

- Numero di bambini (AP/R) che hanno partecipato a misure prima di iniziare la scuola dell'obbligo
- Se disponibili: statistiche sulle valutazioni del livello linguistico all'inizio della scuola dell'infanzia (obiettivo di efficienza 2 AIS)

Potenziale in ambito formativo e occupazionale

- Numero di AP/R di età compresa tra 16 e 50 anni che hanno beneficiato di
 - misure di preparazione a una formazione (indicatore PIC)
 - offerte di formazione post-obbligatoria (obiettivo di efficienza 3 AIS)
 - offerte preparatorie all'inserimento nel mercato del lavoro
 - offerte di promozione nel mercato del lavoro primario o secondario
- Numero di AP/R assunti a titolo permanente sul mercato del lavoro primario (obiettivo di efficienza 4 AIS)

Convivenza (integrazione sociale)

- Numero di coppie mentore/mentee

Nel limite del possibile, i dati sulle attività di volontariato degli AP/R vanno rilevati con lo strumento dell'Osservatorio svizzero del volontariato. Il SEM metterà a disposizione un modulo per il rilevamento dei dati relativi agli indicatori.

Gli indicatori «quota di AP/R che esercitano un'attività lucrativa» e «numero di persone con formazione post-obbligatoria su base annuale», riportati nel rapporto del gruppo di coordinamento AIS, sono rilevati nel quadro del progetto Monitoraggio (cfr. n. 8) in quanto il loro rilevamento richiede complesse procedure di collegamento dei dati.

8. Monitoraggio AIS

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi dell'AIS, la Confederazione e i Cantoni sviluppano congiuntamente un sistema di monitoraggio che si basa in particolare su indicatori relativi agli obiettivi di efficacia, agli ambiti di promozione e alle condizioni quadro cantonali.

Lo sviluppo del sistema di monitoraggio è un progetto a sé stante che verrà condotto congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni nell'ambito della seconda fase dell'AIS. Il progetto verrà prevedibilmente presentato nel corso del 2019 e consolidato sul piano politico (Confederazione, Cantoni) nel corso del 2020. Andranno definiti tra l'altro i dati e gli indicatori rilevanti. Nel quadro del processo di consolidamento politico si tratterà di stabilire la data a partire dalla quale la SEM utilizzerà i dati rilevanti per il monitoraggio (coorte e/o gruppi di persone in funzione della data d'arrivo in Svizzera) per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

9. Vigilanza finanziaria

9.1 Compiti cantonali in materia di vigilanza

I Cantoni verificano l'impiego dei contributi finanziari da parte dei fornitori di prestazioni incaricati di attuare misure nel quadro dell' AIS. Dispongono di un piano di vigilanza e informano la SEM in merito alle loro attività in materia di vigilanza finanziaria.

9.2 Vigilanza della SEM

La SEM esercita la vigilanza in funzione dei rischi. Sulla base di una strategia ad hoc, esamina l'impiego da parte dei Cantoni dei mezzi stanziati per il PIC sulla base dell' articolo 25 LSu.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Mario Gattiker
Segretario di Stato

Allegati

- Allegato 1: schema prima integrazione AP/R (modello)
- Allegato 2a: griglia degli obiettivi PIC/AIS
- Allegato 2b: tabella delle finanze PIC/AIS
- Allegato 3: panoramica della promozione della prima integrazione di AP/R
- Allegato 4: raccomandazioni della SEM/CdC per l'attuazione dell' AIS
- Allegato 5: glossario/spiegazione della terminologia AIS
- Allegato 6: modello di convenzione aggiuntiva AIS (segue)